




COMUNE DI GRECI




STUDIO GEOLOGICO-TECNICO

G.7	CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA
Tav. G.7.4 SETTORE SE	<p>Supporto tecnico scientifico Dipartimento di Ingegneria Civile Università degli Studi di Salerno Gruppo di Tecnica e Pianificazione Urbanistica Responsabile Scientifico Prof. Ing. Roberto Gerundo Coordinatore Tecnico Dott. Ing. Ottavia Giacomelli</p> <p>Geologo Dott. Luigi Antonio Freda</p> <p>Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vincenzo Norcia Vicesindaco Ing. Aurelia Iole Martino Sindaco Dott. Nicola Luigi Norcia</p> <p> </p>
	Scala 1:5.000
	Marzo 2022

LEGENDA

- Confini comunali
 - Progressive chilometriche strade principali
 - anticlinali
 - sinclinali
 - ▼ ORLO DI FRANA QUIESCENTE
 - ORLO DI FRANA ATTIVA
 - AREA IN FRANA
 - DIREZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO
 - PG3 - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MOLTO ELEVATA
 - PG1 - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA ELEVATA
 - PG1 - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MEDIA E MODERATA
- PG3 - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MOLTO ELEVATA
- Nelle aree P.G.3 sono consentiti:
 - in relazione al patrimonio edilizio esistente: adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sistemi di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, in relazione alle norme di sicurezza e di benessere (D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del carico urbistico, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franco-erosivo e la manutenzione delle opere di consolidamento);
 - interventi sugli edifici esistenti finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumento di superficie o di volume di carico urbistico;
 - interventi di consolidamento, sistematizzazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a monitorare i processi geomorfologici che determinano fenomeni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con le finalità di tutela della pubblica incolumità;
 - interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico nonché della viabilità e della rete dei servizi privi esistenti decentralizzati, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell'area e la manutenzione delle opere di consolidamento.
 - Solo gli interventi di cui alla lettera e) e g) necessitano di studio di compatibilità idrogeologica.
- PG1 - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA ELEVATA
- Nelle aree P.G.1, oltre alle opere ed agli interventi di cui all'articolo precedente, i seguenti interventi:
 - ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, rialzamento del sottotetto al fine di rendere abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edifici;
 - interventi strutturali e di servizi e opere pubbliche sia residua e approvato il progetto preliminare relativo al consolidamento ed alla messa in sicurezza dell'intera area interessata al disotto. È altresì necessario che siano realizzate e collaudate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dall'intervento e all'area d'intorno ad esso, tenuto conto anche dei processi geomorfologici di medio - lungo periodo.
 - per le opere di cui alla lettera a) non è richiesto lo studio di compatibilità idrogeologica
- PG1 - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MEDIA E MODERATA
- Nelle aree P.G.1, oltre alle opere ed agli interventi di cui all'articolo precedente, sono consentite la realizzazione e/o la modifica di opere secondo le norme e le caratteristiche degli strumenti urbanistici vigenti purché l'intervento garantisca la sicurezza e non determini condizioni di instabilità, non modificativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e delle sue pertinenze.
 - Nelle aree a pericolosità media e moderata sono invece consentite:
 - le nuove costruzioni edilizie nei lotti interclusi e nelle aree di frangia dei centri edificati definiti ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 380/1991, nonché nei lotti di nuova edificazione urbistica;
 - i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili all'interno dei centri edificati, a condizione che siano possibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti e che risultino compatibili con le caratteristiche preesistenti degli edifici;
 - i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili all'esterno dei centri edificati, realizzabili negli edifici anche con aumenti di superficie o volume e di carico urbistico non superiore al 25%, sempre a condizione che siano possibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti;
 - nelle zone territoriali omogenee E, ad eccezione delle porzioni con vincoli di tutela ambientale o paesistica, le nuove costruzioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - la realizzazione di impianti e opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;
 - le strutture e insediamenti anche provvisori destinati al pernottamento di persone posti alla quota piano di campagna.
 - Gli interventi consentiti dal presente articolo:
 - deve risultare coerente con la pianificazione di Protezione Civile;
 - richiedono lo studio di compatibilità idrogeologica limitatamente a quelli previsti dal precedente comma, lettere a), d), e), f) e g).



0 100 200 300 400 500 m

